



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

Audizione presso le Commissioni riunite 6^a Finanze e 10^a Attività Produttive del Senato

A.S. 783 - Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

Nota ANIE

Roma – 18 giugno 2013

1. CONFINDUSTRIA ANIE

ANIE, aderente a Confindustria, rappresenta le imprese elettrotecniche ed elettroniche attive in Italia, espressione di un settore altamente tecnologico e globalizzato, che investe ingenti risorse in ricerca e sviluppo. In particolare, la realtà industriale rappresentata da ANIE può essere sintetizzata nelle seguenti cifre:

- oltre **1.200** aziende associate
- **71 miliardi** di Euro di fatturato totale nel 2011
- **28 miliardi** di Euro di export (oltre il 48% del fatturato totale)
- **450.000** addetti

Un dato segnala l'importanza dell'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana nel **contesto europeo**: l'industria italiana fornitrice di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche è collocata in **terza posizione** in Europa per dimensione di fatturato. Con riferimento ai **mercati finali**, il sistema ANIE fornisce le **tecnologie per le infrastrutture** pubbliche e private nell'industria, **nell'energia**, nei **trasporti**, nelle **costruzioni**. Si tratta di tecnologie abilitanti e pervasive con importanti ricadute sullo sviluppo economico e sulla competitività di un Paese.

ANIE rappresenta i comparti dell'industria manifatturiera ad Alta e Medio-Alta Tecnologia, secondo la classificazione OCSE basata sull'intensità di Ricerca e Innovazione.

Il 48% della Spesa per Ricerca e Sviluppo dell'industria italiana origina, infatti, dai comparti dell'elettrotecnica e dell'elettronica. La quota media di fatturato dedicata dalle imprese del Sistema ANIE alle attività di R&S è risultata nel 2011 pari a circa il 4%, contro lo 0,4% dell'industria manifatturiera italiana.

L'Alta Tecnologia contribuisce per il 30% al fatturato aggregato del settore, suddivisa nei seguenti comparti apparati e sistemi per comunicazioni, componenti elettronici, automazione e misura. I comparti a Medio-Alta Tecnologia, da cui origina il restante 70% del fatturato di settore, includono: apparecchi domestici e professionali, energia, illuminazione, componenti e sistemi per impianti, trasporti ferroviari ed elettrificati, ascensori e scale mobili, cavi, sicurezza e automazione edifici.

2. Trasposizione nazionale direttiva EPBD (2010/31/CE) – sviluppo legislazione e normativa italiana – ruolo dei sistemi di controllo attivi (domotica e building automation)

Il tema Edifici rappresenta un tassello fondamentale della politica energetica sia europea sia italiana, come ribadito anche nel documento del Governo “**Strategia Energetica Nazionale: per un’energia più competitiva e sostenibile**”, ma sempre più si pone soprattutto quale aspetto centrale della nostra politica industriale.

Pur riconoscendo l’impegno intrapreso dal nostro Paese sul fronte della sostenibilità delle costruzioni, il gap per rendere il nostro patrimonio immobiliare esistente e futuro adeguato ai requisiti energetici che la Direttiva sulle performance energetiche degli Edifici individua (direttiva EPBD), ma anche ai nuovi paradigmi che l’inevitabile evoluzione in chiave “*smart*” impongono, appare ancora lontano dall’essere colmato.

La trasposizione nazionale della direttiva 2010/31/CE (nuova direttiva EPBD), e la revisione del complesso di leggi e norme che ad essa afferiscono, offre una opportunità che non può non essere colta.

La definizione di Edificio moderno non può prescindere dall’affermarsi di un principio, che è quello del **Sistema Edificio-Impianto**; la modernità, la sostenibilità, la qualità del costruito è evidente non possa essere conferita all’Edificio dalle sole tecnologie cosiddette “passive”. Allo stesso modo, è indubbiamente rilevante l’apporto delle “tecnologie attive”, prese singolarmente, ma non sufficiente in prospettiva. **Non a caso, come chiaramente rileva la nuova direttiva EPBD, è nell’approccio sistemico che si individua la strada per imprimere un reale cambiamento nelle Costruzioni, ossia nel promuovere una logica di integrazione delle funzioni, che si traduce di fatto nell’utilizzo di sistemi di automazione e di controllo attivi.**

L’impatto sulle performance energetiche degli Edifici apportato da tali sistemi, adeguatamente valutato e misurato da una norma europea **EN 15232**, in Italia pubblicata come norma UNI CTI – Comitato Termotecnico Italiano, è purtroppo di fatto ignorato nella legislazione nazionale attuale, in quanto non considerato sostanzialmente nelle procedure di calcolo del fabbisogno energetico degli Edifici, come definite da CTI nelle TS 11300, che risultano essere specifiche tecniche nazionali. L’applicazione di tale norma, la EN 15232, oltre al beneficio energetico detto, rende agevole sia le scelte funzionali sia il

calcolo preventivo dei risultati quando vengono applicati i Sistemi di Home & Building Automation.

Eppure il valore di tali sistemi è stato riconosciuto e prescritto, ad esempio, dalla Regione Emilia Romagna, nella sua delibera 1362, pubblicata nel 2010, come pure nella pubblicazione della scheda 38 E - Installazione di sistema di automazione e controllo del riscaldamento negli edifici residenziali (*Building Automation and Control System, BACS*) secondo la norma UNI EN 15232 – valida ai fini dell’acquisizione di Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

L’occasione legata al recepimento della direttiva EPBD, previsto dal decreto-legge n. 63/2013 e contestualmente dalla legge di delegazione europea 2013, è unica per una presa di posizione da parte del Parlamento e del Governo più netta e coraggiosa verso l’introduzione di tali sistemi, non pretendendo percorsi prioritari, ma semplicemente auspicando un intervento normativo affinché i numerosi settori industriali, presenti in ANIE, dai produttori di sistemi e soluzioni di domotica e *building automation* ai costruttori di soluzioni innovative *smart* (elettrodomestici, illuminazione, sicurezza, etc.), siano equiparati e non siano ingiustamente penalizzati rispetto ad altre tecnologie e soluzioni, le quali non risultano essere più efficienti ma di fatto sono rese più competitive sul mercato da leggi e norme esistenti.

Il riconoscimento dei sistemi di automazione e controllo attivi nelle procedure di certificazione energetica degli edifici, oltre al “misurato” impatto energetico, come evidenziato dalla norma sopra citata EN 15232, faciliterebbe un meccanismo di consapevolezza dei consumi energetici da parte dell’utenza, inducendone potenzialmente comportamenti virtuosi, e un monitoraggio effettivo dei profili di consumo del patrimonio installato, utile non solo per l’utenza ma anche per il nostro Stato, chiamato a formulare report in merito a livello europeo. Inoltre tale prescrizione risulterebbe a “costo zero” per l’Amministrazione Pubblica, consentendole, tuttavia, di avere maggiori garanzie e riscontri sul raggiungimento degli obiettivi 20/20/20, e di stimolare una reale predisposizione di infrastruttura tecnologica indispensabile per abilitare applicazioni “*smart*”, quale ad esempio la *demand response*.

3. Macchine per il trasporto/sollevamento delle persone.

Un ulteriore importante contributo al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici può essere costituito dall'estensione alle macchine per il trasporto/sollevamento delle persone il campo di applicazione della direttiva EPBD.

La Direttiva, infatti, consente agli Stati membri di ampliarne l'applicazione anche a categorie di sistemi tecnici ed impianti per l'edilizia non esplicitamente menzionati, ed in tale ambito un'estensione ad ascensori e scale mobili potrebbe contribuire alla riduzione del consumo di energia negli edifici nuovi e in quelli esistenti. Gli ascensori e le scale mobili attualmente contribuiscono fino al 5% del fabbisogno energetico totale degli edifici in cui sono installati ed in prospettiva, se non ricompresi nel processo virtuoso di efficientamento previsto dalla Direttiva in oggetto, il loro impatto sui consumi complessivi sarà destinato ad aumentare proporzionalmente in misura considerevole.

I risultati del progetto "*E4 – Energy Efficient Elevators & Escalators*", promosso dalla Commissione Europea e al quale ha partecipato anche la nostra ENEA, mostrano che è tecnicamente possibile ridurre il consumo di energia di ascensori e scale mobili in media di oltre il 50%. Tali riduzioni possono contribuire sostanzialmente al rendimento energetico degli edifici e ridurre i costi energetici per il proprietario dell'edificio.

A tal proposito si ricorda che **la norma ISO 25745-1**, riguardante la misura del consumo energetico di ascensori e scale mobili, ha già completato la fase di voto formale e sarà brevemente pubblicata. Secondo quanto stabilito dall'Accordo di Vienna, è stato approvato il processo di armonizzazione a livello europeo; quindi detta norma diventerà automaticamente norma europea CEN e, di conseguenza, dovrà essere recepita ed, eventualmente, tradotta da UNI.

4. Sistemi di accumulo

Il DPR 59/2009 prevede, all'articolo 4, commi 22 e 23, l'obbligatorietà di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica per edifici pubblici e privati. In particolare il comma 23 introduce l'installazione obbligatoria di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Il suddetto dettato normativo non ha mai trovato però completa applicazione fino all'emanazione del D.Lgs 28/11.

Il D.Lgs 28/11 all'articolo 11, comma 1 ha introdotto l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. In particolare l'allegato 3, comma 3, nel definire l'obbligatorietà, indica la formula e i parametri con i quali calcolare la potenza obbligatoria dell'impianto a fonte rinnovabile da installare sopra o all'interno dell'edificio.

Negli edifici solo una quota parte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili è istantaneamente autoconsumata, in quanto l'energia prodotta in eccesso rispetto alla domanda dei carichi viene immessa in rete. Per migliorare la gestione dell'autoconsumo sarebbe opportuno prevedere l'obbligatorietà di installare, negli edifici di nuova costruzione, un sistema di accumulo a batterie che permetta di immagazzinare l'energia prodotta in eccesso rispetto alla domanda oraria dei carichi e ne consenta così l'utilizzo in diversi momenti del giorno in base alle necessità dell'utenza. Il beneficio che ne deriverebbe per l'edificio ed il sistema elettrico sarebbe molto importante e consentirebbe di limitare i prelievi dalla rete, garantendo il pieno utilizzo di tutta l'energia direttamente autoprodotta in sito dagli impianti a fonti rinnovabili.

Al fine di semplificare l'individuazione del dimensionamento minimo obbligatorio dei sistemi di accumulo a batteria, potrebbe essere una soluzione ottimale quella di ricorrere agli stessi criteri in base ai quali viene calcolato il dimensionamento minimo obbligatorio degli impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile.

5. Conclusioni

- Ai fini di ridurre il fabbisogno energetico globale degli edifici e delle conseguenti emissioni di CO₂ è **indispensabile favorire la penetrazione di sistemi di controllo attivi**, come indicato anche nella nuova direttiva EPBD, la cui funzione è quella di massimizzare l'efficienza energetica degli impianti dell'edificio in relazione alle condizioni ambientali esterne e ai differenti e variabili scenari di utilizzo e occupazione dei singoli ambienti dell'edificio stesso, fornendo nel contempo i massimi livelli di comfort e di sicurezza.

- L'impiego esteso di tali sistemi, aggiungendo confort e sicurezza alle prestazioni dei sistemi tradizionali, **educa parallelamente ad apprezzare ed apprendere i criteri di risparmio energetico e di rispetto dell'ambiente**, aiutando a correggere le cattive abitudini dell'utente.
- L'impiego esteso di tali sistemi facilita il monitoraggio, il controllo e, quindi, la misura del consumo energetico degli edifici.
- L'impiego esteso di tali sistemi favorisce l'evoluzione in chiave *smart* delle reti intelligenti, che non potranno prescindere dalla realizzazione di Edifici *smart*, "nodi intelligenti di reti intelligenti".
- E' indispensabile cogliere l'opportunità della trasposizione nazionale della direttiva 2010/31/CE per riconoscere il valore di tali sistemi dal punto di vista energetico, sanando una reale distorsione sul mercato, che penalizza l'industria di riferimento. In tal senso si richiede l'inserimento di requisiti minimi di prestazione energetica legati alla classi di efficienza definite conformemente alla norma europea EN 15232 e, conseguentemente, la modifica degli attuali meccanismi di valutazione del fabbisogno energetico degli edifici.
- E' opportuno ricomprendere, al fine della valutazione del rendimento energetico degli edifici, anche gli impianti di ascensori, scale mobili e affini.
- Costituirebbe un grande vantaggio per gli edifici e per l'intera rete elettrica il prevedere obbligatoriamente, almeno per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di sistemi di accumulo che consentano di utilizzare a pieno tutta l'energia elettrica prodotta nell'edificio da fonti rinnovabili.

6. Proposte emendative al testo del decreto-legge 63/2013.

Articolo 1 (Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) Comma 2	
Testo DL	Proposta Emendamento 1
<p>2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; c) sostenere la diversificazione energetica; d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell'occupazione; f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale; g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese; h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale." 	<p>2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; c) sostenere la diversificazione energetica; d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni, dei materiali, delle tecnologie impiantistiche, delle apparecchiature e dell'occupazione; f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale; g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese; h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale."
MOTIVAZIONE	
<p>Il corretto recepimento della direttiva 2010/31/UE è una indubbia opportunità per il Sistema Paese e per l'industria. L'obiettivo dell'"Edificio a energia quasi zero" può e deve essere raggiunto attraverso un approccio progettuale e sistemico che valorizzi e riconosca tutte le tecnologie in grado di determinare una effettiva riduzione dei consumi energetici, come attestano le norme europee di riferimento, evitando di privilegiarne talune (come oggi avviene in Italia focalizzando l'attenzione quasi esclusivamente sugli aspetti strutturali dell'edificio) ed introducendo distorsioni competitive sul mercato. Pertanto ANIE propone, nell'ottica sopra esposta, di integrare il comma 2, punto e)</p>	

Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
Comma 1

Testo DL	Proposta Emendamento 2
	<p>2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, alla lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» e' la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione, e altri impianti tecnologici presenti nello stesso. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnologici, della presenza di sistemi di misurazione e di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;</p> <p>3. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:</p> <p>“2-bis la definizione al punto 11 dell'Allegato A è modificata come segue:</p> <p>“11. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto.”</p>

MOTIVAZIONE

La Direttiva europea 2010/31/UE, all'articolo 2, comma 3 elenca tra i sistemi tecnici degli edifici quelli

attualmente elencati all'art. 2, comma 1, lettera c) del DL 191/2005. Sebbene all'articolo 8, comma 1 della direttiva 2010/31/UE, si invitano gli Stati Membri a definire requisiti minimi almeno per i sistemi elencati (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione), l'articolo 1 comma 3 della direttiva stessa consente agli Stati di tener conto di altri sistemi negli edifici. **Per tale ragione si propone l'emendamento in questione**, in conformità alla direttiva EPBD e al principio di ridurre o eliminare del tutto distorsioni competitive sul mercato dell'efficienza energetica degli edifici. Tale modifica consentirà in prospettiva di ampliare nel calcolo del fabbisogno energetico degli edifici l'insieme dei sistemi tecnici considerati (es. ascensori e scale mobili, sistemi di domotica e automazione degli edifici). Per la medesima ragione, si chiede di eliminare dalla definizione di "fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale" il riferimento alla valutazione in "**regime di attivazione continuo**", aspetto che pregiudica l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo attivi che, quando installati, inducono risparmi energetici, proprio in quanto efficaci in regime dinamico, ossia in condizioni di reale utilizzo dell'edificio.

Articolo 2 (Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) Comma 1, lettera l -novies)	
Testo DL	Proposta Emendamento 3
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>OMISSIS</p> <p><i>l-novies</i>) "edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;</p>	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>OMISSIS</p> <p><i>l-novies</i>) "edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), dotazione impiantistica, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;</p>
MOTIVAZIONE	
<p>Le caratteristiche e il comportamento energetico degli edifici non possono prescindere dalla dotazione e dal livello impiantistico in essi presenti. La parte tecnologica degli edifici deve essere adeguatamente considerata, anche nella definizione stessa di edificio di riferimento.</p>	

Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
 Comma 1, lettera l –vicies bis)

Testo DL	Proposta Emendamento 4
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>OMISSIS</p> <p>l-vicies bis) “prestazione energetica di un edificio”: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;</p>	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>OMISSIS</p> <p>l-vicies bis) “prestazione energetica di un edificio”: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, e altri impianti tecnologici presenti nello stesso. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>V. motivazione espressa alla proposta di emendamento 2.</p>	

Articolo 3
(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
 Comma 1, lettera b), quindicesimo capoverso

Testo DL	Proposta Emendamento 5
<p>1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>OMISSIS</p> <p>b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:</p> <p>OMISSIS</p> <p>2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:</p> <p>OMISSIS</p> <p>l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;</p>	<p>1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>OMISSIS</p> <p>b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:</p> <p>OMISSIS</p> <p>2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:</p> <p>OMISSIS</p> <p>l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, l'utilizzo di sistemi di misurazione, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;</p>

MOTIVAZIONE

Fermo restando le motivazioni già enunciate a sostegno della proposta di emendamento n. 2, si ricorda che la stessa Direttiva 2010/31/UE prevede, all'articolo 8 comma 1 che *“Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l'edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetica globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, **alla regolazione e al controllo adeguati** degli impianti tecnici per l'edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione.”*

Il comma 2 del medesimo articolo attesta che: *“Gli Stati membri **promuovono l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti** quando un edificio è in fase di costruzione o è oggetto di una ristrutturazione importante, provvedendo a che tale promozione sia in linea con l'allegato I, punto 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (1). **Gli Stati membri possono inoltre promuovere, se del caso, l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico.**”*

Coerentemente con quanto sopra citato, si ritiene opportuno adeguare la legislazione italiana inerente la prestazione energetica degli edifici, promuovendo la diffusione di tali sistemi che non solo introducono maggiore efficienza energetica di per se stessi (come attesta la norma europea CEN EN 15232, pubblicata in Italia come norma UNI CTI), ma determinano maggiore consapevolezza dei propri consumi nell'utente finale che, quindi, risulta sensibilizzato in tal senso.

Articolo 4 <i>(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i> Comma 1, lettera a), terzo capoverso	
Testo DL	Proposta Emendamento 6
<p>1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.....OMISSIS</p> <p>....a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e....OMISSIS</p> <p>1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;</p>	<p>1.All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a)il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.....OMISSIS</p> <p>....a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e....OMISSIS</p> <p>1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI/CTI e CEI, allineate con le norme predisposte dal CEN e CLC a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;</p>
MOTIVAZIONE	
<p>Il Mandato M/480 della Commissione Europea in materia di EPBD (2010/31/UE) è stato accettato sia dal CEN che dal Cenelec e, quindi, è opportuno che ciò venga evidenziato anche nel testo di legge nazionale, visto che potrebbero essere emanate anche dal CLC norme di riferimento alla EPBD che, come tali sarebbero formalmente recepite dal CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>	

Articolo 4 <i>(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i> Comma 1, lettera b)	
Testo DL	Proposta Emendamento 7
<p>1.All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>OMISSIS</p> <p>b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p>	<p>1.All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>OMISSIS</p> <p>b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Con uno o più decreti del Presidente della</p>

<p>“1-bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica sono aggiornate, in relazione all’articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.”;</p>	<p>Repubblica sono aggiornate, in relazione all’articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, l’installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.”;</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>V. motivazione proposta emendamento n. 5.</p>	

Articolo 6 (Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)	
Comma 1, quinto capoverso	
Testo DL	Proposta Emendamento 8
<p>1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)</p> <p style="text-align: center;">OMISSIS</p> <p>5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni,.....OMISSIS</p>	<p>1.L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)</p> <p style="text-align: center;">OMISSIS</p> <p>5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio; in particolare, per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni,.....OMISSIS</p>
MOTIVAZIONE	
<p>Si ricorda che il fabbisogno energetico di un edificio, e quindi la sua prestazione energetica, non è determinata solo ed esclusivamente dall'impianto termico. Pertanto, in coerenza con l'articolo 8 della direttiva 2010/31/UE, è necessario considerare tutti gli impianti tecnici dell'edificio e, quindi, adeguare di conseguenza le norme di calcolo nazionali del fabbisogno energetico. L'attuale formulazione introduce di fatto una distorsione e, quindi, una barriera al mercato, visto che focalizza l'attenzione solo sugli impianti termici.</p>	

Articolo 6 <i>(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)</i>	
Comma 1, nono capoverso	
Testo DL	Proposta Emendamento 9
<p>1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 6 <i>(Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)</i></p> <p style="text-align: center;">OMISSIS</p> <p>9) Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.</p>	<p>1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 6 <i>(Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)</i></p> <p style="text-align: center;">OMISSIS</p> <p>9) Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti tecnici degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.</p>
MOTIVAZIONE	
V. motivazione proposta emendamento 2 e emendamento 8.	

Articolo 6 <i>(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)</i>	
Comma 1, ventesimo capoverso	
Testo DL	Proposta Emendamento 10
<p>1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 6 <i>(Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)</i></p> <p style="text-align: center;">OMISSIS</p>	<p>1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 6 <i>(Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)</i></p>

<p>12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, OMISSIS....</p> <p>b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:</p> <p style="text-align: center;">OMISSIS</p> <p>6) l'energia esportata.</p>	<p style="text-align: center;">OMISSIS</p> <p>12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, OMISSIS....</p> <p>b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:</p> <p style="text-align: center;">OMISSIS</p> <p>6) l'energia esportata, misurata attraverso opportuni sistemi di monitoraggio e controllo.</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>V. anche motivazione proposta emendamento 5. In aggiunta, l'effettiva misurazione e, quindi, la possibilità di controllare la quota parte di energia prodotta rinnovabile esportabile, abilita una più efficace gestione della stessa, anche in relazione alla problematiche conseguenti sulle reti di distribuzione.</p>	

<p>Articolo 7 <i>(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i></p> <p>Comma 1</p>	
Testo DL	Proposta Emendamento 11
<p>1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti. Tali adempimenti...OMISSIS</p>	<p>1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti tecnici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti. Tali adempimenti...OMISSIS</p>

MOTIVAZIONE
V. motivazione proposta emendamento 2.

Articolo 7 <i>(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	
Comma 2	
Testo DL	Proposta Emendamento 12
<p>2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente:</p> <p>“1-<i>bis</i>. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.”.</p>	<p>2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente:</p> <p>“1-<i>bis</i>. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore, sistemi di misurazione intelligenti, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi.”.</p>
MOTIVAZIONE	
V. motivazione proposta emendamento 5.	

Articolo 5
(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Testo DL	Proposta Emendamento 13
	<p>Al comma 1, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente:</p> <p>“4-quater. Obblighi per i nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti</p> <p>I progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti, al fine di ottimizzare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili installati sugli o negli stessi, prevedono l'utilizzo di sistemi di accumulo a batterie che devono essere obbligatoriamente installati all'interno dell'edificio in abbinamento agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. La potenza dei sistemi di accumulo a batterie è calcolata secondo le formule riportate nell'allegato 3, comma 3 del D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011, per uniformità con la potenza minima obbligatoria degli impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alla disposizioni di cui al presente articolo entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore. Decorso inutilmente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.</p>

MOTIVAZIONE

Il DPR 59/2009 prevedeva, all'articolo 4, commi 22 e 23, l'obbligatorietà di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica per edifici pubblici e privati. In particolare il comma 23 introduceva l'installazione obbligatoria di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Il suddetto dettato normativo non ha mai trovato però completa applicazione fino all'emanazione del D.Lgs 28/11.

Il D.Lgs 28/11 all'articolo 11, comma 1 ha introdotto l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. In particolare l'allegato 3, comma 3, nel definire l'obbligatorietà, indica la formula e i parametri con i quali calcolare la potenza obbligatoria dell'impianto a fonte rinnovabile da installare sopra o all'interno dell'edificio.

Negli edifici solo una quota parte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili è istantaneamente autoconsumata, in quanto l'energia prodotta in eccesso rispetto alla domanda dei carichi viene immessa in rete. Per migliorare la gestione dell'autoconsumo si propone di inserire l'obbligatorietà di installazione di un sistema di accumulo a batterie che permetta di immagazzinare l'energia prodotta in eccesso rispetto alla domanda oraria dei carichi e il suo utilizzo in diversi momenti del giorno in base alle necessità dell'utenza. Il beneficio per l'edificio ed il sistema elettrico è quello di limitare i prelievi dalla rete con l'obiettivo di utilizzare tutta l'energia direttamente autoprodotta in sito dagli impianti a fonti rinnovabili.

Al fine di semplificare l'individuazione del dimensionamento minimo obbligatorio dei sistemi di accumulo a batteria, si propone di utilizzare gli stessi criteri con cui calcolare il dimensionamento minimo obbligatorio degli impianti di

produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile.	
Articolo 9 (Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) Comma 1	
Testo DL	Proposta Emendamento 14
<p>Art. 9. (Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente: «Art. 11. -- (Norme transitorie) -- 1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto della direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:</p> <p>a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici -- Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;</p> <p>b) UNI/TS 11300 -- 1 Prestazioni energetiche degli edifici -- Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;</p> <p>c) UNI/TS 11300 -- 2 Prestazioni energetiche degli edifici -- Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;</p> <p>d) UNI/TS 11300 -- 3 Prestazioni energetiche degli edifici -- Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;</p> <p>e) UNI/TS 11300 -- 4 Prestazioni energetiche degli edifici -- Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.».</p>	<p>Art. 9. (Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente: «Art. 11. -- (Norme transitorie) -- 1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto della direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:</p> <p>a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici -- Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;</p> <p>b) UNI/TS 11300 -- 1 Prestazioni energetiche degli edifici -- Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;</p> <p>c) UNI/TS 11300 -- 2 Prestazioni energetiche degli edifici -- Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;</p> <p>d) UNI/TS 11300 -- 3 Prestazioni energetiche degli edifici -- Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;</p> <p>e) UNI/TS 11300 -- 4 Prestazioni energetiche degli edifici -- Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.».</p> <p>f) per l'illuminazione, UNI EN 15193 Prestazioni energetiche degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione</p>
MOTIVAZIONE	
<p>All'art. 9 si prescrivono le modifiche all'Art. 11 del DLgs 192/2005 (Norme transitorie); al punto 1.b) è prescritto che sia adottata, fra le altre in elenco, anche la pubblicazione UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la</p>	

produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione.

Per come è strutturato l'intero testo del DDL si può concludere che nella fase transitoria la prestazione energetica dell'edificio, per la parte relativa all'illuminazione sarà da calcolare con la suddetta specifica tecnica (elaborata dal CTI e non dalla Commissione UNI Luce e Illuminazione). Facciamo notare però che attualmente la suddetta specifica non è ancora pubblicata e che risulterebbe ancora in vigore l'edizione di Maggio 2008 che si limitava ai servizi di acqua calda sanitaria:

UNI/TS 11300-2 Maggio 2008 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria

È stimata per il prossimo autunno la data di pubblicazione della nuova versione della UNI/TS 11300-2, la specifica tecnica che fornirà il metodo di calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per altri due servizi, ventilazione e illuminazione, inclusi nel campo di applicazione della norma proprio in quest'ultima revisione. Aggiungiamo che tale soluzione è stata adottata senza che il settore di riferimento (illuminazione) ne sia stato minimamente coinvolto e/o informato preventivamente.

Per tale ragione e poiché è già in essere una norma specifica di settore elaborata in attuazione della Direttiva 2002/91/CE, ovvero la UNI EN 15193:2008, risulta del tutto evidente che la Norma che sarebbe corretto adottare nella fase transitoria sia esclusivamente la UNI EN 15193:2008, per quanto concerne il servizio illuminazione negli edifici. Infatti anche la EN 15193 è attualmente in fase di revisione all'interno del programma del Mandato della Commissione M/480, in ambito CEN (UNI), all'interno dell'ambito della Commissione Tecnica Luce e Illuminazione. Per com'è strutturato il presente testo del DDL sembra quindi evidente che una volta aggiornata la UNI EN 15193 essa sarà la norma da adottare come riferimento, mediante il relativo Decreto ministeriale, di cui all'Art. 4 così modificato (in relazione all'attuazione definitiva della direttiva 2010/31/UE).